

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1764)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie

(FORTE)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(VIZZINI)

(V. Stampato Camera n. 2053)

*approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1986*

Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11
novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio
della Comunità esente dalla peste suina classica

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge dà attuazione alla direttiva CEE n. 1095 dell'11 novembre 1980, alle decisioni del Consiglio CEE n. 1096 dell'11 novembre 1980, n. 82/18 del 21 dicembre 1981 e alla decisione della Commissione CEE n. 83/100 del 1° marzo 1983, che fissano le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica mediante la predisposizione di un apposito piano quinquennale.

Art. 2.

1. Il piano di cui all'articolo 1 decorre nel territorio nazionale dal 1° gennaio 1985 ed ha il fine di rendere il territorio italiano ufficialmente indenne da peste suina classica alla scadenza del 31 dicembre 1988.

2. Il Ministro della sanità adotta, con proprio decreto, le disposizioni per la realizzazione del piano.

Art. 3.

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale sono state effettuate le operazioni di zooprofilassi previste dal piano di cui all'articolo 1, il Ministero della sanità inoltra alla Comunità economica europea le domande dirette ad ottenere i rimborsi previsti dalla decisione del Consiglio n. 80/1096.

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la documentazione relativa almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

3. Le somme relative ai rimborsi effettuati dalla Comunità economica europea sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione del piano.

Art. 5.

1. Nel quinquennio di applicazione del piano nazionale di cui all'articolo 1, per i suini per i quali sia stato disposto l'abbattimento e la distruzione ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981, recante norme per la profilassi della peste suina classica, è concessa ai proprietari, a partire dal 1° gennaio 1985, un'indennità pari al valore di mercato, determinato sulla base del valore medio degli animali della stessa categoria, calcolato secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 265, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e dalla legge 7 marzo 1985, n. 98.

2. Qualora venga consentita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale di cui al comma 1, l'utilizzazione delle carni ottenute dagli animali di cui è stato disposto l'abbattimento obbligatorio, dal computo delle indennità previste nel precedente comma viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito della vendita delle carni stesse ovvero l'importo corrispondente al valore di tali prodotti nel caso in cui siano utilizzati dai proprietari stessi. Il valore delle carni utilizzate direttamente dai proprietari è valutato dal responsabile dei servizi veterinari della unità sanitaria locale in cui si effettua la macellazione, sulla base di criteri da definirsi con

decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Qualora vengano rintracciate e distrutte, in applicazione del quarto capoverso dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale 14 settembre 1981, carni di suini macellati nel periodo compreso tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali di profilassi, viene corrisposta ai proprietari delle carni un'indennità pari al valore medio delle carni stesse calcolato secondo i criteri che saranno fissati nel decreto ministeriale previsto dal precedente comma.

4. Le indennità di cui al presente articolo non sono concesse a coloro che abbiano violato le norme disciplinanti la profilassi della peste suina.

Art. 6.

1. Le indennità previste dal precedente articolo sono a totale carico dello Stato ed entro sessanta giorni dall'abbattimento sono fissate dal sindaco e sono corrisposte agli aventi diritto dalle competenti regioni.

2. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre accreditamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in base ai preventivi di massima formulati dai predetti enti all'inizio di ogni anno del quinquennio di applicazione del piano di cui all'articolo 1, in relazione al prevedibile andamento epizootologico della peste suina classica, tenuto conto della consistenza del patrimonio suinicolo e del tipo di allevamento nelle aree colpite o minacciate dalla malattia.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità accerta gli oneri finanziari connessi all'esecuzione da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali degli esami sierologici previsti nell'ambito del piano di eradicazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce la misura dei compensi da corrispondere ai veterinari ufficialmen-

te autorizzati a prelevare i campioni di sangue per la esecuzione degli esami sierologici di cui al precedente comma.

3. L'onere connesso all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo fa carico al Fondo sanitario nazionale.

Art. 8.

1. Per consentire la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 5, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità negli anni dal 1985 al 1988. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 5 miliardi.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede con le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.